

*N. 1389  
e uguale, SEMPRE*

Per copia conforme



Brindisi, 23 SET. 1987  
IL COORDINATORE GENERALE  
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

N. 6138 di rep.



CONTRATTO DI APPALTO

T R A

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia  
di Brindisi (codice fiscale 00061820742).

E

L'Impresa CATAPANO Benito da Andria (partita I.V.A.

n° 01003590724 - per l'esecuzione nel Comune di BRINDISI

Rione San'Elia dei lavori di manutenzione straordinaria

e risanamento agli alloggi di E.R.P. in P/zza Sironi, 1 e 2

C/1267 e C/1633 Palazzina "G".

- finanziati con i fondi di cui alla legge 5/8/1978, n° 457

- art. 31/b - 4° Biennio - 84/85.

- Importo lavori a base d'asta £ 148.862.548.=

- Ribasso d'asta dell 13,39% £ 19.932.696 -

- Importo netto dei lavori £ 128.929.852.=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentottantasette il giorno venti tre  
del mese di settembre in Brindisi, nella sede dell'Istituto  
Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,  
Via G.B. Casimiro 27, avanti a me Dottor Ingegnere Antonio



80-X-87  
Registrato a Brindisi il  
al n. 4155  
esente £ 100.500 - centomila  
cinquecento -  
IL COORDINATORE  
f.to illegibile





Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica  
e poteri sono certo, previa rinunzia di comune accordo  
fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimo  
ni.

#### P R E M E S S O

- che la Regione Puglia, in attuazione di quanto disposto  
dalla legge 5/8/1978, n. 457, con deliberazione n. 917  
approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del  
26.3.1985 ha provveduto a localizzare, a livello comunale,  
i fondi assegnati dal C.E.R. per la edilizia residenziale  
pubblica;
- che detta deliberazione di localizzazione è stata trasmes-  
sa a questo I.A.C.P. con nota n.12574 del 12.6.1985  
dalla Regione Puglia Assessorato all'Urbanistica ed Edili-  
zia Residenziale Pubblica;
- che, tra la localizzazione di cui innanzi è compresa quella  
per il Comune di BRINDISI per un importo complessivo  
di £ 189.978.384.=
- che in dipendenza di ciò; il Servizio Risanamento dello  
I.A.C.P. di Brindisi ha elaborato il programma eseguti-  
vo di intervento, la perizia di progetto ed il quadro  
economico, per la esecuzione dei lavori di manutenzione  
straordinaria e risanamento agli alloggi di E.R.P. in

detto Comune, ~~XXXX~~C/1267 e C/1633 Rione Sant'Elia .

Piazza Sironi, 1 e 2 - Palazzina "G".=

- che detto programma esecutivo di intervento, perizia di progetto e quadro economico, sono stati approvati con deliberazione Commissariale n. 5037 in data 9 Luglio 1986;
- che detta deliberazione n.5037 del 9.7.86 è stata approvata dal CO.RE.CO. - Bari - nella seduta dell' 1.8.86 con n.4876 di repertorio;
- che detto programma esecutivo di intervento, perizia di progetto e quadro economico, redatti nel rispetto della normativa di cui alla legge 5/8/1978, n.457 - art.31, sono stati sottoposti all'esame della Commissione Tecnica I.A.C.P., istituita ai sensi della legge 22/10/1971, n. 865 - art.3, la quale nella seduta del 4.7.86 ha espresso parere favorevole con voto n.62/86;
- che detto programma esecutivo, perizia di progetto e relativo quadro economico prevedono la esecuzione nel Comune di BRINDISI dei lavori di manutenzione straordinaria e risanamento agli alloggi di E.R.P. C/1267 e C/1633 Piazza Sironi 1 e 2.= =====per l'importo complessivo di £ 189.978.384 di cui £ 148.862.548.= a base d'appalto, finanziati con i fondi della legge 5 Agosto 1978, n. 457 - art. 31/b - 4° Biennio;
- che con deliberazione Commissariale n.5312 del 3.12.1986

vistata per presa d'atto dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 9.1.1987 n.8775 di repertorio e con le condizioni ivi apposte è stata autorizzata la licitazione privata per l'appalto dei lavori relativi, nonché approvato l'elenco delle imprese da invitare e lo schema della lettera di invito,



- che della licitazione privata esperita il giorno 6.3.87 è rimasta aggiudicataria l'Impresa Benito CATAPANO da

ANDRIA - con il ribasso del 13,39% (lire Tredici e centesimi trentanove per cento) come risulta da apposito verbale di provvisoria aggiudicazione, approvato con delibera Commissariale n. 5488 del 15.4.87, vistata per presa d'atto dal Comitato Regionale di controllo nella seduta del 12.5.87 con n. 3147 di repertorio;

- che l'Impresa Benito CATAPANO da ANDRIA aggiudicataria dell'appalto è stata autorizzata con deliberazione n.5644 del 20.7.87 a costituire la cauzione definitiva, ammontante a £ 6.446.493.= (lire Seimilioni quattrocento quarantaseimila quattrocentonovantatre.=) mediante fidejussione assicurativa;

- che la prefettura di Brindisi con attestato n. 3124/12/ GAB dell' 1.4.1987 ha accertato l'inesistenza di provvedimenti per la lotta ai fenomeni mafiosi a carico della predetta Impresa;

- che, pertanto, l'importo dei lavori con il ribasso di



£.13,39% (lire Tredici e centesimi trentanove per cento) come innanzi offerto, viene ad essere determinato complessivamente in £.128.929.852 (lire Centoventottomilioninovecentoventinovemilaottocentocinquantadue.=).=

TUTTO GIO' PREMESSO

mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che così diviene parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1

OGGETTO E CONTENUTO DELL'APPALTO

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in persona del suo Commissario Straordinario, come sopra rappresentato, affida all'Impresa Benito CATAPANO con sede in ANDRIA la quale, in persona come sopra accetta, l'appalto relativo alla esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e risanamento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel "Comune di BRINDISI + Rione S.Elia C/1267 e C/1633 - Piazza Sironi 1° e 2°.=

I lavori di cui sopra sono finanziati con i fondi di cui alla legge 5 Agosto 1978, n.457 - art. 31/b - 4° Biennio 84/85;

Tutte le opere di cui sopra dovranno essere eseguite secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, secondo

le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto:  
che, previa sottoscrizione dei componenti e mia, qui si  
allega sotto la lettera "E", nonché dell'Elenco dei prezzi  
unitari che, previa sottoscrizione dei componenti e mia,  
qui si allega sotto la lettera "F" ed infine in ottemperanza  
alle disposizioni della Direzione dei Lavori.



ART. 2

NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

Per quanto non previsto o non diversamente disposto dalle  
clausole del presente contratto o dell'allegato Capitolato  
Speciale d'Appalto, le parti fanno concorde ed esplicito  
riferimento alle norme del Capitolato Generale d'Appalto,  
per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pub-  
blici, approvato con D.P.R. 16/7/1962, n.1063 e del Regola-  
mento per la direzione, contabilità e collaudazione dei la-  
vori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero  
dei LL.PP., approvato con R.D. 25/5/1895, n.350 e successi-  
ve modificazioni ed integrazioni e del Regolamento per  
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità gene-  
rale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n°827 e  
successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese in  
particolare quelle a carattere oneroso che qui si intendono  
anche se non materialmente, integralmente trascritte, non-  
chè alla legge 20/3/1865, n.2248 allegato "F" sui lavori  
pubblici ed alla normativa vigente in materia di appalti



ed esecuzione di lavori pubblici in quanto applicabile.  
In ordine a quanto sopra si precisa che alla figura del  
Ministro, dell'Ispettore, dell'Ingegnere Capo e del Diretto-  
re dei Lavori, corrispondono, rispettivamente, il Presiden-  
te dell'I.A.C.P., l'Ing. Capo dell'I.A.C.P. ed il Direttore  
dei Lavori nominato dall'Istituto appaltante.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, inoltre, ad osservare  
le norme del regolamento edilizio, di igiene e di polizia  
urbana del Comune di BRINDISI.

Nelle esecuzione di tutte le opere oggetto del presente  
appalto dovranno, altresì, essere rispettate tutte le pre-  
scrizioni di legge vigenti in materia di qualità, provenien-  
za ed accettazione dei materiali da costruzione. Per quan-

to non previsto nel presente contratto e nelle norme suddet-  
te si farà riferimento a tutte le disposizioni legislative  
ministeriali vigenti in materia. L'Impresa appaltatrice,  
in persona come sopra, espressamente dichiara di avere  
piena ed esatta conoscenza di tutte le norme sopra richia-  
mate.

L'Impresa appaltatrice, sempre in persona come sopra,  
dichiara nel modo più formale ed a tutti gli effetti di  
aver attentamente esaminato e valutato tutti i documenti  
di appalto, di aver preso visione dei luoghi ove i lavori  
di manutenzione straordinaria e risanamento dovranno es-  
sere eseguiti, di aver valutato tutte le circostanze di

tempo e di luogo che possano influire sull'andamento dei lavori, anche in relazione all'accesso al cantiere ed all'approvvigionamento di acqua ed energia elettrica per l'esecuzione dei lavori appaltati.



L'Impresa appaltatrice dichiara a tutti gli effetti che nella formulazione della propria offerta ha tenuto conto di tutte le situazioni particolari inerenti all'appalto in oggetto, anche se conseguentemente l'ordine da seguire nei lavori non dovesse corrispondere ad una più razionale ed economica programmazione dei lavori stessi.

L'Impresa appaltatrice dichiara, altresì, di aver valutato tutti gli oneri derivanti dalle limitazioni e interferenze inerenti e conseguenti alla presenza nelle immediate adiacenze del cantiere di manufatti abitativi, ivi compresi gli oneri e provvedimenti che la stessa Impresa appaltatrice dovrà assumere per evitare danni a persone o cose.



Di tutti tali oneri l'Impresa appaltatrice dichiara di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta e di non pretendere, pertanto, a tale titolo alcun compenso o indennità.

Pertanto nella piena conoscenza dell'importanza dell'appalto e delle sue difficoltà e specialità di esecuzione, l'Impresa riconosce potersi l'appalto stesso compiere secondo le condizioni e le modalità stabilite o richiamate nel presente contratto.

### ART. 3

#### MODALITA' DI ESECUZIONE

##### RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto del presente contratto e dei documenti ad esso allegati e sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Istituto appaltante.

L'Impresa appaltatrice, pertanto, assume comunque sopra di sè la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione alla esecuzione del presente appalto.

L'Istituto appaltante, quindi, e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori si intendono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità inerente alla esecuzione dell'appalto e dovranno essere rilevati dall'Impresa appaltatrice da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente venire promossa contro di loro.

### ART. 4

#### DIVIETO DI SUBAPPALTO

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, si obbliga nel modo più formale ed assoluto a non concedere anche di fatto in subappalto, o a cottimo, in tutto o in parte, i lavori e le forniture che formano oggetto del presente

appalto ad essa Impresa esclusivamente concesso, senza la preventiva autorizzazione dell'Istituto appaltante, sotto la comminatoria delle conseguenze penali ed amministrative previste dalla legislazione vigente e dell'esercizio del diritto da parte dell'Istituto appaltante alla risoluzione del presente contratto ed al risarcimento di tutti i danni nel senso più lato ed immissione nel possesso del cantiere nel termine che verrà indicato in apposita formale diffida senza che l'Impresa appaltatrice possa fare opposizione di sorta, prestando sin da ora la stessa Impresa, in persona come sopra, il suo consenso a detta immissione in possesso da parte dell'Istituto appaltante, fermo restando, comunque, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 Legge 13/9/1982 n.646.

ART. 5

TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

PENALE IN CASO DI RITARDO

Il tempo utile per la ultimazione dei lavori oggetto del presente appalto è stabilito in giorni Trecentosessantacinque - continui e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori stessi, determinata da apposito verbale.

Si precisa che il tempo utile sopra indicato comprende la chiusura eventuale del cantiere per ferie o per festività.

La penale pecuniaria in caso di mancato rispetto dei termini innanzi indicati e di cui all'art. 29 del Capitolato



*[Handwritten signature]*  
Cost Ben

*[Handwritten signature]*

Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, resta fissata nella misura di £ 25.000 (diconsi lire Venticinquemila.= ) per ogni giorno di ritardo, giusta l'art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto.

#### ART. 6

##### OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Oltre gli oneri particolari previsti o richiamati nel presente contratto ed a quelli relativi alle singole opere, quali risultano dall'allegato Capitolato Speciale d'Appalto, sono a carico dell'Impresa appaltatrice, gli oneri ed obblighi seguenti:

1) il conseguimento, compreso ogni onere connesso, di tutte

le licenze necessarie per l'impianto e l'esercizio del cantiere, nonchè, in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto;

2) la formazione ed il mantenimento del cantiere, compresa ogni attrezzatura necessaria per una piena e perfetta esecuzione dei lavori appaltati;

3) la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di due tabelle di ml. 3,00 X 2,00 con indicazione dei lavori che verranno eseguiti secondo il testo che verrà indicato dalla Direzione dei Lavori;

4) l'approntamento, ove sia necessario, di un sufficiente

numero di locali con acqua corrente potabile e di regolari latrine provviste delle condutture di scarico dei liquami nelle fogne pubbliche o in fosse settiche;



5) la richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua e dell'energia elettrica e del telefono ecc., necessari per l'esercizio del cantiere, per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché di tutti gli oneri relativi a contributi, lavoro e forniture, per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi;

6) tutti gli adempimenti previsti dal codice della strada e del relativo regolamento, nonché tutte le spese connesse a tali adempimenti;

7) l'obbligo dell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

*[Handwritten signature]*  
Cat Rein

8) la pulizia, con il personale necessario, di tutti i locali ove sono stati eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria e risanamento nonché degli spazi esterni, in modo da consegnarli perfettamente sgomberi e puliti.

*[Handwritten signature]*

9) l'onere della eventuale custodia del cantiere installato per la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto, fino alla approvazione del certificato di collaudo.

Tale custodia deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata;

10) l'obbligo della presentazione ogni tre mesi all'Istituto appaltante dello stato di famiglia, e del certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi, in bollo, del titolare e del Direttore Tecnico dell'Impresa stessa, al fine dell'accertamento della persistenza dei requisiti di legge per la prosecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Nel caso in cui detti requisiti non dovessero essere più posseduti dalla Impresa appaltatrice, l'Istituto appaltante procederà alla risoluzione del presente contratto.

In caso di ritardo o mancata presentazione dei certificati di cui al presente punto 10), l'Istituto appaltante, previa diffida sospenderà l'emissione di eventuali mandati di pagamento in favore dell'Impresa appaltatrice. Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti, l'Impresa appaltatrice non potrà muovere opposizione di alcun genere nei confronti dell'Istituto appaltante, nè vantare diritto a risarcimento dei danni.

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, espressamente dichiara che di tutti gli oneri e obblighi sopra specificati ha tenuto conto nel formulare la propria offerta e nell'accettare i prezzi unitari di cui al presente contrat

to.

## ART. 7

### OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente nei confronti dei lavoratori e dei propri soci, se cooperative, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi di questo in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori in parola.

L'Impresa appaltatrice si obbliga, altresì, all'osservanza delle norme della legge 9/2/1979, n.36 - art. 76 - comma settimo, sul trattamento straordinario di cassa integrazione ne guadagni.

L'Impresa appaltatrice si obbliga, infine, ad applicare il contratto e gli accordi suddetti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile verso l'Istituto ap-

paltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte delle imprese fornitrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti ed anche da parte di ditte assuntrici di lavoro in subappalto, eventualmente autorizzato a norma di legge. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata dall'Istituto appaltante o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Istituto appaltante medesimo comunicherà all'Impresa appaltatrice, e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra

L'Impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni all'Istituto appaltante, nè avrà diritto a risarcimento di danni per tale titolo.

#### ART. 8

#### CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'ammontare totale a base di appalto è di £ 148.862.548.=  
(diconsi lire Centoquarantattomilioniotto-cento sessanta due mila-  
cinquecento quarantotto.=

L'importo sopra indicato, ridotto del ribasso del 13,39%  
(diconsi lire Tredici e centesimi trentanove per cento) offerto  
dall'Impresa appaltatrice in sede di licitazione privata,  
risulta determinato, nell'importo netto contrattuale dei lavo-  
ri di £ 128.929.852 (diconsi lire Centoventottomilioninovecen-  
toventinove mila ottocento cinquantadue.=)

I lavori saranno valutati in base ai prezzi dell'elenco  
prezzi unitari allegato al presente contratto sotto la lette-  
ra "F".=

A tutti i prezzi unitari di cui sopra dovrà essere applica-  
to lo stesso ribasso complessivo precedentemente indicato.

In tutti i casi in cui occorra contabilizzare lavori a misu-  
ra e manichino nel prezzo sopra citato e nell'elenco  
dei prezzi aggiuntivi i prezzi unitari corrispondenti,  
si provvederà alla determinazione dei nuovi prezzi, a  
norma del Regolamento 25/5/1895, n. 350.

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, riconosce  
che il corrispettivo dell'appalto, pattuito nelle misure,  
con le modalità ed alle condizioni tutte indicate o richia-  
mate nel presente contratto, è comprensivo di tutte le ope-  
re e forniture occorrenti per la perfetta esecuzione dell'ap-  
palto stesso, inclusi tra l'altro gli oneri previsti all'art.

16 del Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e tutti quelli indicati o richiamati nel presente contratto.

#### ART. 9

##### REVISIONE DEI PREZZI

Con il presente appalto è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali nei limiti delle disposizioni legislative vigenti per le opere pubbliche, nonché dell'art. 33 della legge 28/2/1986, n°41.

Agli effetti dell'applicazione delle leggi 21/6/1964, n.463; 17/2/1950 n.50; 19/2/1970, n.76 e 21/12/1974, n.700 resta stabilito che convenzionalmente sarà fatto esplicito riferimento alle quote percentuali di incidenza della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti, dei noli, alla composizione della squadra tipo, nonché agli elementi assunti convenzionalmente ad indice per materiali, trasporti e noli stabiliti dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 11/12/78 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n°357 del 23/12/1978 ed evidenziati nella tabella riportata nell'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente contratto sotto la lettera "E".=

Si precisa che le variazioni da prendere in base del computo revisionale si intendono sempre quelle del costo di origine e che, per quanto riguarda i noli, il costo orario di ciascuno dei mezzi è quello medio provinciale dei mezzi

del genere assunti ad indice.

Per quanto concerne i trasporti, il costo km. è quello provinciale desunto dalla media dei costi relativi alle percorrenze fino a 5 km., da 5 a 20 km. e da oltre 20 a 30 km.

Ai fini della determinazione della revisione dei prezzi sarà fatto riferimento ai costi degli elementi come sopra convenzionalmente assunti ad indice, quali risultano dal bollettino della Commissione Provinciale per il rilevamento dei prezzi, istituita in base alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.633 del 28/2/1948, per la provincia di Brindisi.

#### ART. 10

#### LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Il corrispettivo dell'appalto sarà liquidato all'Impresa appaltatrice in base a certificati di pagamento in acconto rilasciati dall'Istituto appaltante, in relazione agli stati di avanzamento emessi dalla Direzione dei Lavori, secondo quanto stabilito dall'art. 25 dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

Sull'importo di ogni stato di avanzamento saranno operate le ritenute di garanzia di cui all'art. 19 del Capitolato Generale di Appalto e di cui all'art. 48 del R.D. 23/5/1924 n.827.

#### ART. 11

### RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

L'Istituto appaltante potrà dichiarare risoluto il presente contratto oltre che nei casi di cui ai precedenti articoli, anche nei seguenti casi:

- qualora si verifichi un evento che possa dar luogo ad un procedimento penale per frode nei confronti dell'Impresa appaltatrice, oppure quando consti che un tale procedimento sia stato iniziato dalla Autorità Giudiziaria per denuncia dei terzi;
- qualora, per negligenza grave o per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'Impresa appaltatrice comprometta a giudizio insindacabile dello Istituto appaltante, la buona riuscita dei lavori oggetto dello appalto;
- qualora, per negligenza dell'Impresa appaltatrice si verifichino irregolarità e ritardi nell'esecuzione dei lavori e l'Impresa stessa non provveda alla regolare e continuativa attività dei lavori stessi, sempre che l'Istituto appaltante non ritenga opportuno dar luogo all'esecuzioni di ufficio;
- qualora contravvenga alle disposizioni della legge 13/9/1982, n.646 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di sopravvenuto fallimento dell'Impresa, i rapporti con l'Impresa appaltatrice saranno definiti, con salvezza di

ogni possibile diritto ed azione dell'Istituto appaltante, corrispondendo per i lavori il prezzo risultante dalla relativa contabilizzazione in base ai prezzi di cui al precedente art. 8 e con l'applicazione del ribasso complessivo contrattuale indicato nello stesso art.8.

L'Istituto appaltante si riserva la facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto mediante il pagamento dei lavori eseguiti, secondo i criteri stabiliti nel precedente capoverso e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere; oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, tenuto peraltro conto di quanto stabilito nell'ultimo capoverso del precedente art.1.

#### ART. 12

#### C A U Z I O N E

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni di tutto quanto indicato o richiamato nel presente contratto, l'Impresa appaltatrice ha costituito una cauzione definitiva infruttifera dell'importo di £ 6.446.493.= (diconsi lire Seimilioni quattrocento quarantaseimila quattrocentonovantatré= pari al 5% (cinque per cento) dell'ammontare presunto contrattuale dell'appalto indicato nel precedente art.8, mediante polizza fidejussoria n. 4273 del 2.6.87 prestata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni con sede in Torino agenzia di Barletta - con la quale la predetta Società Reale Mutua di Assicurazioni con sede in

Torino Agenzia di Barletta , si costituisce fidejussore nell'interesse dell'Impresa appaltatrice ed a favore dello Istituto appaltante fino alla concorrenza della predetta somma di £ 6.446.493.= (diconsi lire Seimilioni quattrocento quarantaseimila quattrocento novantatre.=)

La cauzione in parola, così come le ritenute effettuate a norma del precedente art. 10 quale ulteriore garanzia del perfetto adempimento del presente contratto, sarà svincolata dopo che sia stato approvato il collaudo definitivo dei lavori di cui al presente appalto e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia e pendenza.

#### ART. 13.

##### DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di eventuali controversie tra l'Istituto appaltante e l'Impresa appaltatrice, sarà regolata secondo il dettato dell'art. 32 dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

#### ART. 14

##### SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI

Sono a carico esclusivo dell'Impresa appaltatrice tutte le spese inerenti al presente contratto e atti conseguenti relativi alla gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quello del collaudo, come diritti di segreteria, bolli, registrazioni, copiatura allegati, capitoli e disegni.

A carico esclusivo dell'Impresa appaltatrice restano, altre-  
si, tutte le tasse, le imposte e contribuzioni presenti e  
future, che, direttamente o indirettamente, abbiano a gra-  
vare sulle forniture ed opere, oggetto del presente appalto,  
la tassa per occupazioni di spazi ed aree pubbliche, tutte  
senza diritto a rivalsa nei confronti dell'Istituto appaltan-  
te.  
L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è regolata come  
per legge.

#### ART. 15

##### AGEVOLAZIONI FISCALI

Per la stipulazione e la registrazione del presente con-  
tratto e per tutte le relative conseguenze fiscali, le parti  
contraenti intendono avvalersi delle norme stabilite dal  
T.U. 28/4/1938, n. 1165 e successive modificazioni ed  
integrazioni.

#### ART. 16

##### DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

I documenti allegati al presente contratto, quale parte  
integrante e sostanziale di esso sono i seguenti:

=====

- A) Lettera di invito alla licitazione privata;
- B) Delibera di aggiudicazione;
- C) Offerta dell'Impresa aggiudicataria;

- D) Delibera di autorizzazione a costituzione cauzione con
- E) fidejussione assicurativa;
- F) Capitolato Speciale di Appalto;
- G) Elenco prezzi unitari.

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se adesso non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16/7/1962, n. 1063;
- legge 20/3/1865, n. 2248 allegato "F" sui lavori pubblici;
- regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con R.D. 25/5/1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni;
- regolamento per l'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

A richiesta, io Ufficiale Rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intellegibile voce ed in presenza delle parti che da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà e lo approvano e sottoscrivono con me

Ufficiale Rogante delegato qui in calce ed a margine dei  
fogli intermedi come per legge.

Il presente atto consta di numero 7 fogli di carta in bollo,

dattiloscritti da persona di mia fiducia per intero su nume

ro 24 facciate oltre a questa fin qui.



*[Handwritten signature]*

*Catolofino Benito*

*7. 11. 11 Ufficiale rogante delegato*

REGIONE PUGLIA  
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
BARI

Rep. 833

li 15-10-82

Il Comitato regionale di controllo nella seduta  
del 15-10-82, pronuncia:

Non rich'ede atto

IL SEGRETARIO  
F.to Dott.ssa Isabella Perfido

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Vittorio Masiello